SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1030)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1960

Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici – integrazioni ed aggiunte

Onorevoli Senatori. — Con la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, si volle accelerare e rendere semplice il sistema di accertamento dei valori dei fondi rustici caduti in successione.

Con l'articolo 3 della legge 27 maggio 1959 n. 355, la norma di cui alla legge 20 ottobre 1954, fu estesa, per quel che riguarda le valutazioni dei fondi rustici, anche ai trasferimenti tra vivi a titolo oneroso o gratuito.

Coloro, onorevoli colleghi, che presero parte alla elaborazione dell'uno e dell'altro disegno di legge, e chi ne fu relatore, sanno benissimo che volontà del Senato fu che per la valutazione dei fondi rustici, in relazione alla quale si deve fare la tassazione agli effetti dell'imposta di successione e di quella di registro e relativi accessori si debba ricorrere ai moduli fissi (moltiplicatori applicabili al reddito catastale) tutte le volte che il contribuente non denunci un valore minore di quello risultante dalla applicazione dei moduli accennati.

La norma significava e deve significare che il contribuente possa denunciare anche un valore minore di quello risultante dalla semplice moltiplicazione del reddito imponibile per il coefficiente previamente stabilito, e che in questo caso si debba far luogo alla valutazione con le norme stabilite dalla legge del 1936.

La pur chiara dizione della legge ha dato luogo a diverse interpretazioni e da ultimo si sono avute decisioni in senso opposto a quello corrispondente alla volontà del legislatore.

Si ebbero perciò giuste rimostranze soprattutto nella zona montana o di alta collina e nella zona toscana dove più che in altre regioni è enormemente diminuito il valore degli immobili rurali.

Si hanno oggi contribuenti costretti in queste zone a pagare tasse anche triple rispetto a quelle che sarebbero in realtà dovute in relazione al valore reale delle cose compravendute o cadute in successione. In questa situazione si rende necessario il chiarimento della

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

volontà del legislatore. Anche perchè appare ad alcuni perfino anticostituzionale che si imponga il pagamento di una tassa secondo moduli fissi applicati a reddito catastale quando è provato che con tali operazioni la tassazione avviene in alcune regioni in modo sperequato. È ben libero lo Stato si dice, di applicare la imposta in una misura ridotta secondo i criteri di tassazione adottati dal legislatore, ma purchè si tratti di una misura che si avvicini al dovuto per difetto, ma lo Stato non può imporre una propria valutazione che pecchi per eccesso con qualunque criterio essa sia stabilita se il contribuente non la accetti in forma espressa: a meno che il legislatore non muti il sistema delle due imposte assumendone come oggetto, anzichè il valore reale, quello risultante dalle appli cazioni dei moduli fissi di cui si disse.

* * *

In relazione alle premesse, onorevoli Colleghi, il sottoscritto si propone di richiamare la vostra attenzione sulla norma interpretativa proposta.

Pare opportuno a chi scrive cogliere l'occasione però per stabilire penalità, oltre il rischio della valutazione, per coloro che siano ricorsi al sistema valutativo anzichè al sistema di moduli fissi onde tentare la frode o per speculare sul ritardo del pagamento della tassa conseguente alla procedura di stima.

Il sottoscritto perciò vi propone di approvare il seguente disegno di legge.

LEGISLATURA III - 1958-60 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art, 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno, e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre, 1954, n. 1044.

Art. 2.

Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte. In questo caso, l'ufficio non è tenuto a contenere la valutazione nei limiti del valore risultante dalla applicazione al reddito catastale dei moduli fissi.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro giorni 30 dal ricorso del contribuente la valutazione stessa anche maggiorandola. In ogni ipotesi le commissioni di merito adite ir. sede di reclamo possono accertare un valore superiore a quello accertato dall'ufficio.

Art. 3.

Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito senza che sia possibile addivenire ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribuente.

Art. 4.

Qualora il valore accertato con la procedura di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni od aggiunte superi comunque quello risultante dalla applicazione dei criteri di valutazione di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, non accettato dal contribuente, è dovuta, indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, una soprattassa pari al quinto della tassa dovuta.

Art. 5.

Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti, oltre alla tassa, alla soprattassa e alle eventuali penali, gli interessi sull'intera somma che risulti per i detti titoli dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del dieci per cento in ragione d'anno.

Art. 6.

Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, numero 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui agli articoli 4 e 5 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.